

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## *Commercialisti - Revisori*

Mauro Della Frera  
Maurizio Borboni  
Marisa Coppi  
Elena Picen  
Sonia Bianchi  
Carolina Bianchi  
Alessandro Co'  
Jenni Lombardi  
Fabio Navoni  
Elena Pancari  
Valeria Massardi  
Giulia Pasinetti  
Laura Montagnini  
Claudia Bertoli  
Roberto Brustia

## *Consulenti del lavoro*

Silvia Margini

## **OGGETTO: Circolare Legge di Bilancio 2021 e ulteriori novità**

### Sommario

A) LA LEGGE DI BILANCIO 2021 .....	3
Interventi di recupero del patrimonio edilizio (persone fisiche) – Proroga.....	3
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” (persone fisiche) .....	3
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga.....	3
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità.....	4
Proroga del c.d. “bonus facciate” .....	5
Proroga del c.d. “bonus verde” .....	5
Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati – Messa a regime .....	5
Riconoscimento da parte del sostituto d'imposta .....	5
Lavoratori senza sostituto d'imposta .....	6
Spese veterinarie - Limite di spesa.....	6
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate ...	6
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali .....	6
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione .....	8
Credito d'imposta per la formazione 4.0 .....	8
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno .....	8
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari .....	9
Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali.....	9
Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua.....	9
Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti ..	10
Resto al sud – Estensione .....	10
Bonus Tv.....	10
Bonus idrico .....	10
Voucher per occhiali da vista.....	11
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi .....	11

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione .....	11
Contributo per acquisto e rottamazione moto – Rifinanziamento.....	12
Buono mobilità/monopattini – Rifinanziamento .....	12
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale .....	12
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro” .....	12
Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica .....	13
Lotteria degli scontrini e <i>cashback</i> .....	13
B) IL DECRETO RISCOSSIONE BIS.....	14
Premessa.....	14
Versamenti derivanti da cartelle di pagamento .....	14
Dilazione dei ruoli.....	14
Misure cautelari e pignoramenti.....	14
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni .....	15
Termini di notifica della cartella di pagamento .....	15
Termini di notifica degli atti impositivi .....	16
C) BONUS LOCAZIONI .....	16
Iva indetraibile .....	16
Pagamento dei canoni .....	16
Sublocazione .....	17
Cessione del credito .....	17

## A) LA LEGGE DI BILANCIO 2021

### PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.

#### **Interventi di recupero del patrimonio edilizio (persone fisiche) - Proroga**

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR

#### **Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili" (persone fisiche)**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013), ovvero la detrazione spettante per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per i contribuenti che hanno effettuato interventi sugli immobili ai sensi dell'art.16-bis del TUIR.

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020.

Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

#### **Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga**

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

## Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Tra le principali novità riguardanti il Superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

- La proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022;
- La ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022;
- L'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- Il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- L'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- L'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR;
- L'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- La previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013;
- L'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

## **Proroga del c.d. “bonus facciate”**

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.

## **Proroga del c.d. “bonus verde”**

È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

- Spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
- Fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

## **Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati – Messa a regime**

L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

L’ulteriore detrazione:

- spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
- deve essere rapportata al periodo di lavoro.
- 

## **Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta**

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

- Verificandone le condizioni di spettanza;
- Ripartendola fra le retribuzioni erogate;

## **Lavoratori senza sostituto d'imposta**

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

## **Spese veterinarie - Limite di spesa**

Dall'1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. *c-bis*) del TUIR.

## **Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate**

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, *ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis*) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

## **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.

## **Misura dell'agevolazione**

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

## *Modalità di utilizzo dell'agevolazione*

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

## *Dicitura in fattura*

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

## *Perizia asseverata*

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as-severata.

## **Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione**

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

### *Misura dell’agevolazione*

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.

## **Modalità di utilizzo dell’agevolazione**

Il credito d’imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

## **Credito d’imposta per la formazione 4.0**

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

## **Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno**

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.



# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari**

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

## **Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali**

Viene previsto un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

- 100% per le piccole e medie imprese;
- 90% per le medie imprese;
- 80% per le grandi imprese.

## **Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua**

Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

### ***Soggetti beneficiari***

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

### ***Ambito oggettivo***

Il credito spetta per le spese:

- sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022;
- per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziato.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.

## **Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti**

La legge di bilancio 2021:

- introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente:
  - l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO<sub>2</sub> (c.d. "ecotassa");
  - conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO<sub>2</sub>, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
  - introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

## **Resto al sud - Estensione**

Si estende l'agevolazione "Resto al sud" ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

## **Bonus Tv**

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

## **Bonus idrico**

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un *bonus* idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## **Voucher per occhiali da vista**

Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

## **Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi**

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

## **Banca dati delle locazioni**

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita dal previgente art. 13-*quater*

co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

## **Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione**

È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

- è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate);
- è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

## **Modalità attuative**

Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

## **Contributo per acquisto e rottamazione moto – Rifinanziamento**

Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

## **Buono mobilità/monopattini – Rifinanziamento**

Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di *voucher*.

## **Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale**

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

## **Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”**

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

- la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche;
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

## **Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica**

Al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell'ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell'imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell'importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

## **Lotteria degli scontrini e *cashback***

Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini di cui all'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del "*cashback*" di cui all'art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Si evidenzia che la "lotteria degli scontrini" riguarda le operazioni effettuate da commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e **per tale motivo gli agenti di intermediazione assicurativa (che sono esentati dall'emissione dello scontrino) non rientrano tra i soggetti che sono tenuti ad aderire alla lotteria.**

## **B) IL DECRETO RISCOSSIONE BIS**

### **Premessa**

Con il DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), entrato in vigore il 31.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

### **Versamenti derivanti da cartelle di pagamento**

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

I pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 28.2.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.3.2021.

Prima del DL 7/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 31.1.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 28.2.2021.

Entro il 31.3.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

### **Dilazione dei ruoli**

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo, a seconda delle circostanze, di 72 rate o di 120 rate mensili.

Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS, la rateazione può essere chiesta solo quando il debito è stato affidato all’Agente della Riscossione, dunque quando il contribuente risulta ormai inadempiente.

Sono sospese tutte le rate in scadenza dall’8.3.2020 al 28.2.2021. I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2021.

Nel periodo di sospensione le istanze di dilazione vengono comunque esaminate.

### **Misure cautelari e pignoramenti**

Sino al 28.2.2021 l’Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi.

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell'auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l'intero debito per ottenere la cancellazione del fermo.

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che sono eventualmente state disposte dall'1.1.2021 al 15.1.2021.

## **Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

Per effetto dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Tale procedura è sospesa sino al 28.2.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti a seguito della procedura di blocco eventualmente disposti dall'1.1.2021 al 15.1.2021.

## **Termini di notifica della cartella di pagamento**

La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, deve essere notificata entro termini di prescrizione o di decadenza.

Per citare l'ipotesi maggiormente significativa, la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale.

Non viene modificata la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento scaduti nel corso del 2020 sono prorogati di 2 anni.

A titolo esemplificativo, le attività di liquidazione automatica (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), inerenti all'anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), scadute il 31.12.2020, continuano a decadere al 31.12.2022.

Invece, per effetto delle modifiche apportate dal DL 30.1.2021 n. 7, gli avvisi bonari verranno emessi dall'1.3.2021 al 28.2.2022, e, in conseguenza di ciò:

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 28.2.2023;

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 29.2.2024 (e non il 31.12.2022) e il 28.2.2023 (e non il 31.12.2021).

## **Termini di notifica degli atti impositivi**

Gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d'imposta), che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi (in sostanza sottoscritti dal funzionario competente) entro il 31.12.2020 ma notificati dall'1.3.2021 al 28.2.2022. Prima del DL 30.1.2021 n. 7, il termine ultimo per la notifica era il 31.1.2022.

In virtù di ciò, entro il 31.12.2020 devono, per esempio, essere stati emessi gli accertamenti per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2015 modello UNICO 2016 (annualità 2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione). La notifica avverrà dall'1.3.2021 al 28.2.2022.

## **C) BONUS LOCAZIONI**

Relativamente al riconoscimento del c.d. "bonus canoni di locazione" introdotto nel 2020 per supportare le attività che avevano subito una riduzione del fatturato superiore al 50% rispetto al corrispondente mese del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato alcuni definitivi chiarimenti. Si ricorda che il credito è riconosciuto a favore degli esercenti attività di impresa ed ai lavoratori autonomi relativamente ai mesi da marzo a giugno 2020 (e per il periodo ottobre-dicembre 2020 ma solo per le attività che sono state soggette a limitazioni previste dai vari decreti emanati) ed è pari al 60% del canone di locazione pagato relativo ai suddetti mesi.

### **Iva indetraibile**

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i canoni di locazione che costituiscono la base imponibile per il calcolo del credito d'imposta sono individuati secondo i criteri ordinari di determinazione del costo ex art. 110 comma 1, lett. a) e b) TUIR. Pertanto gli intermediari di assicurazione, che operano in regime di indetraibilità totale dell'IVA, dovranno calcolare il credito sull'intero importo pagato per la locazione (imponibile e IVA)

### **Pagamento dei canoni**

Ulteriori precisazioni sono arrivate relativamente all'avvenuto **pagamento del canone**, che si ricorda essere requisito necessario per l'utilizzo del credito d'imposta. Il bonus spetta infatti anche qualora il pagamento dei canoni relativi ai mesi in oggetto sia avvenuto



# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

anticipatamente nel corso del 2019, così come è spettante qualora il pagamento dei canoni sia avvenuto solo successivamente nel 2021.

## **Sublocazione**

Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che il credito è spettante anche al sublocatario (conduttore) nel caso di immobile dato in sublocazione. Qualora il conduttore abbia quindi i requisiti per l'accesso al bonus, potrà beneficiare del credito di imposta pari al 60% del canone di sublocazione pagati, fermo restando il diritto del sublocatore (ovvero il soggetto che concedo l'immobile in sublocazione) di accedere al bonus qualora registri una riduzione del 50% del fatturato. Per la verifica della riduzione del fatturato del sublocatore andrà preso in considerazione anche il canone di sublocazione percepito.

## **Cessione del credito**

Si ricorda infine che il credito può essere ceduto (anche parzialmente) ad altri soggetti, anziché utilizzato direttamente dal beneficiario. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione con modello F24 entro il 31/12 dell'anno nel quale ha accettato il credito oppure nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale è stato ceduto il credito in compensazione diretta con i debiti.

**Studio Della Frera-Borboni & Associati  
(Maurizio Borboni)**

